

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

| INDICE  | PAG.     |  | PAG. |
|---|----------|--|------|
| <b>Congedi:</b>   |          |  |      |
| PRESIDENTE . . . . .  | 829      |  |      |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>   |          |  |      |
| Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio per l'esercizio 1949-50. (1496) . . . . .  | 829      | <b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>    |      |
| PRESIDENTE . . . . .  | 829, 830 | Modifiche alla legge 23 febbraio 1950, n. 55 . . . . . | 832  |
| CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i> . . . . .  | 830      | PRESIDENTE . . . . .                                   | 832  |
| COSTA . . . . .   | 830      | ARCAINI, <i>Relatore</i> . . . . .                     | 832  |
| <b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>   |          | <b>Votazione segreta:</b>                              |      |
| Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 825, portante variazioni al regio decreto legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale Gestione Imposte di Consumo. (1427) . . . . .                            | 830      | PRESIDENTE . . . . .                                   | 832  |
| PRESIDENTE . . . . .  | 830, 831 |  |      |
| TOSI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 830, 831 |  |      |
| BAVARO . . . . .  | 831      |  |      |
| CASTELLI AVOLIO . . . . .   | 831      |  |      |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>   |          |  |      |
| Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249 e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste. (1369) . . . . . | 831      |  |      |
| PRESIDENTE . . . . .  | 831, 832 |  |      |
| MAROTTA, <i>Relatore</i> . . . . .  | 831      |  |      |

**La seduta comincia alle 9,15.**

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pecoraro e Zerbi.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50. (Urgenza). (1496).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.

Invito il relatore, onorevole Castelli Avolio, a svolgere la sua relazione.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento ora in esame alla nostra Commissione è simile a quello n. 1295 che noi già esaminammo e approvammo in sede legislativa il 31 maggio 1950 con il quale, in deroga all'articolo 274 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si consentiva che le maggiori entrate dell'esercizio 1948-49, non impegnate entro l'esercizio stesso, potessero essere utilizzate negli esercizi 1949-50 e 1950-51 a copertura delle maggiori spese determinatesi nell'esercizio 1948-49.

Essendosi per l'esercizio 1949-50 manifestate le medesime esigenze di allora, si è resa necessaria l'emanazione del presente provvedimento che è analogo a quello già adottato per il precedente esercizio 1948-49.

Però, a differenza dell'altro, il presente provvedimento, consente che le maggiori entrate dell'esercizio 1949-50 possano essere utilizzate solo nell'esercizio finanziario in corso 1950-51, cioè a tutto il 30 giugno 1951 e non per due esercizi successivi come stabilito nel precedente provvedimento.

Date le ragioni che hanno determinato il Governo a presentare questo disegno di legge concludo esprimendo parere favorevole all'approvazione di esso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« In deroga all'articolo 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese nell'esercizio finanziario 1950-51 ».

COSTA. Dichiaro che voterò contro perchè la disposizione doveva essere allora posta nella legge di contabilità di Stato. Venire ora a dire che tale norma si applica per gli stessi motivi e per le stesse esigenze dell'esercizio precedente, non sono per me argomenti validi. L'eccezione sta diventando regola. Ripeto: voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo ora letto.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, portante variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo. (1427).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, portante variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

Invito il relatore, onorevole Tosi, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TOSI, *Relatore*. Il presente disegno di legge ha il semplice scopo di correggere un errore introdotto in una disposizione contenuta nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825. Con l'articolo 4 del regio decreto legge 28 dicembre 1936, n. 2418, si prescriveva una determinata composizione del consiglio di amministrazione; composizione che, successivamente, venne modificata con la legge 8 aprile 1937, n. 640.

Tale modificazione si rese necessaria in seguito al recesso di uno dei cinque istituti partecipanti e siccome la citata legge del 1936 disponeva che ciascuno degli istituti dianzi accennati dovesse avere un proprio rappresentante nel consiglio, di conseguenza tali rappresentanti dovevano essere ridotti da cinque a quattro.

Senonchè nel 1948, e precisamente con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, si portò una nuova correzione alla impostazione del provvedimento, in seguito a modifiche interne avvenute; ma si dimenticò che i componenti del consiglio erano scesi da cinque a quattro e nella disposizione fu indicato, per errore, in cinque il numero dei componenti che gli istituti partecipanti dovevano designare aggiungendo che ciascuno degli istituti stessi non potesse eleggere più di un

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

rappresentante. In tal modo il consiglio esecutivo non poteva essere composto che da quattro rappresentanti, rimanendo un posto vacante.

Ora, il presente provvedimento non ha che uno scopo: correggere questo errore e precisare che i componenti il consiglio sono quattro, perché gli istituti partecipanti sono quattro. Inoltre, la nomina anziché essere fatta dal ministro delle finanze, deve essere fatta dal ministro del tesoro, giacché in quel tempo i due Ministeri erano unificati e perciò si scrisse il Ministro delle finanze; ma ora che tali dicasteri sono scissi si propone di fare una precisazione e che cioè sia il ministro del tesoro a nominare due persone in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti.

Quindi, tenuto conto dell'accennato errore, con l'articolo in esame se ne propone la modificazione aggiungendo la norma che la nomina sia fatta dal ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Ma il decreto legislativo 7 maggio 1948 è stato ratificato?

BAVARO. No.

PRESIDENTE. Se non è stato ratificato, sorge la solita questione.

BAVARO. È un parere che noi diamo. Si tratta della composizione del consiglio che era errata e che si vuol correggere.

TOSI, *Relatore*. A noi il provvedimento è stato trasmesso per l'esame in sede legislativa.

CASTELLI AVOLIO. Noi diamo il parere e lo trasmettiamo alla Commissione per la ratifica dei decreti legislativi.

BAVARO. Trattasi di ratificare un decreto legislativo. Noi esprimiamo il parere e lo mandiamo poi alla suddetta Commissione legislativa; ossia non saremo noi ad approvare definitivamente il provvedimento.

CASTELLI AVOLIO. L'onorevole Presidente può proporre alla Presidenza della Camera che noi esprimiamo il parere trasmettendo poi il disegno di legge alla Commissione per la ratifica dei decreti legislativi.

PRESIDENTE. Vorrei proporre questa soluzione: in attesa di chiarire la questione con la Presidenza della Camera, interpellerei intanto la Commissione, per conoscere se sia d'accordo nel dare parere favorevole al disegno di legge.

Pongo quindi in votazione tale proposta.

(È approvata).

Resta inteso che sottoporro al parere della Presidenza della Camera la questione di cui ora si è discusso.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste. (1369).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20 circa, provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste.

Invito il relatore onorevole Marotta a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge. Intanto desidero conoscere dal relatore se sia giunto il prescritto parere della V Commissione permanente.

MAROTTA, *Relatore*. Mi è stato assicurato che l'avrebbero inviato tempestivamente. Comunque so che il parere della V Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Lei sa in modo certo che il parere è favorevole?

MAROTTA, *Relatore*. Così mi è stato assicurato. D'altra parte penso che il parere della V Commissione non poteva che essere favorevole, trattandosi in sostanza della concessione ai combattenti antifranchisti del diritto a pensione se invalidi o mutilati. In un primo tempo questo diritto fu riservato esclusivamente agli invalidi e ai mutilati di prima categoria. Successivamente fu esteso alle altre categorie e fu istituita una commissione per stabilire il grado nell'esercito antifranchista in modo da poterlo equiparare a quello dell'esercito italiano. Siccome per l'esercito italiano questo accertamento lo si può fare attraverso lo stato di servizio militare, mentre ciò non è possibile per i combattenti antifranchisti, si è stabilito di affidare a questa commissione anche l'accertamento dell'equiparazione del grado. La commissione è costituita da un consigliere della Corte dei conti, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della difesa, nonché da un ufficiale medico superiore. Essa ha anche il compito di stabilire se l'invalidità dipende da cause di servizio. Non credo che si abbia nulla da osservare in quanto non è possibile con altri mezzi accertare le cause di servizio per quel che riguarda detta guerra. Ritengo opportuno che alla stessa commissione che accerta l'equiparazione dei gradi sia data pure questa

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

facoltà. Quindi, propongo di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione

## ART. 1.

« Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, modificato dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, la Commissione di cui al terzo comma del medesimo articolo 2, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, all'invalidità o alla morte delle persone indicate nel citato articolo 1 e si pronuncia, con motivato parere, in base agli elementi raccolti ».

(È approvato).

## ART. 2.

« La Commissione istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 241, è autorizzata a provvedere, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, alla formazione degli atti di morte occorrenti per la liquidazione delle pensioni di cui al precedente articolo 1 ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Per ottenere la liquidazione delle pensioni di cui all'articolo 1 della presente legge, gli interessati possono presentare la domanda prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, fino al 31 dicembre 1950. »

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:  
Modifiche alla legge 23 febbraio 1950, n. 55.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche alla legge 23 febbraio 1950, n. 55 ».

Invito il relatore, onorevole Arcaini, a riferire su questo disegno di legge.

ARCAINI, *Relatore*. Poiché ho ricevuto soltanto ora la bozza di stampa di questo disegno di legge pregherei l'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, propongo di rinviare l'esame del presente disegno di legge ad altra seduta.

(La Commissione approva).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge n. 1496 e 1369 esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 ». (1496).

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 28 |
| Maggioranza . . . . .        | 15 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 24 |
| Voti contrari . . . . .      | 4  |

(La Commissione approva).

« Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249 e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste ». (1369).

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 28 |
| Maggioranza . . . . .        | 15 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 25 |
| Voti contrari . . . . .      | 3  |

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina Bavaro, Castelli Avolio, Corbino, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Longoni, Mannironi, Marotta, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Proia, Salizzoni, Scoca, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

*Sono in congedo:*

Pecoraro e Zerbi.

**La seduta termina alle 10,15.**